

ALLEGATO ALLA DGC N. 59 DEL 10/05/2018

Tassa Rifiuti (TA.RI)-

Determinazione dei criteri applicativi per la concessione di agevolazioni atipiche per utenze domestiche e non domestiche ai sensi degli art. 12-12 bis-12 ter del Regolamento Comunale

ART 12 - AGEVOLAZIONI ATIPICHE PER UTENZE DOMESTICHE CRITERI DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni

1. Nell'applicazione delle agevolazioni in ambito socio-assistenziale di cui all'art 12 in materia di Tari, si applicano i criteri e le modalità di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs n.109 del 31/03/1998 e smi, nonché la relativa disciplina regolamentare di attuazione salvo quanto diversamente disposto nel presente provvedimento.
2. Per avere diritto alla agevolazione, il richiedente deve essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il quale chiede l'agevolazione.
3. Non si procederà alla agevolazione nei casi in cui i richiedenti siano debitori della amministrazione per somme di denaro se non successivamente alla compiuta estinzione del debito salvo situazioni di effettiva difficoltà economica adeguatamente valutata dal servizio sociale.
4. Le condizioni e i requisiti di cui al presente articolo fanno riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza per il quale è riconosciuta l'agevolazione.

Articolo 2 – Definizione del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare di riferimento da assumere per il calcolo dell'ISEE è quella definita ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modifiche.
2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica; i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

Articolo 3 – Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti agevolazioni per fasce ISEE:

VALORE ISEE		
Da	A	Percentuale Riduzione Tariffa
>0	€ 5.000,00	90%
€ 5.000,01	€ 6.000,00	80%
€ 6.000,01	€ 7.000,00	60%
€ 7.000,01	€ 8.000,00	40%
€ 8.000,01	€ 9.000,00	30%
€ 9.000,01	€ 10.000,00	20%

2. Le agevolazioni verranno calcolate sul valore lordo della tassa rifiuti (TA.RI), ovvero sull'importo comprensivo delle addizionali provinciali, determinato applicando le tariffe per l'anno di riferimento approvate dagli organi competenti. I richiedenti non avranno nulla da pretendere in sede di conguaglio di fine anno.
3. La certificazione ISEE deve essere redatta sulla base della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione.

Articolo 4 – – Modalità di richiesta di applicazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento devono essere richieste dall'utente con apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fiorano Modenese, e redatta secondo il modello appositamente predisposto e disponibile sia presso lo sportello che sul sito internet del Comune
2. L'istanza di agevolazione, corredata della certificazione ISEE, dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno : l'agevolazione sarà applicata sulla Tassa Rifiuti dovuta nell'anno successivo.

Articolo 5 - Modalità di applicazione

1. L'elenco nominativo, comprensivo dei dati occorrenti per la liquidazione della tariffa dovuta, tenuto conto delle agevolazioni applicate, dovrà essere fatta pervenire al competente Ufficio del Concessionario del servizio di riscossione della tariffa entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, affinché il Concessionario ne possa tener conto nella liquidazione degli importi dovuti. L'elenco e i dati occorrenti possono essere trasmessi al Concessionario su supporto magnetico ovvero per via telematica, previo accordo sulle modalità e informazioni da trasmettere.
2. A decorrere dal ricevimento dell'elenco di cui al primo comma, le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono applicate d'ufficio dal soggetto concessionario della riscossione della tariffa a favore degli aventi diritto che hanno presentato tempestiva istanza ed allegata documentazione.

Articolo 6 – Controlli

1. Il Servizio Sociale conferito all'Unione effettua accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza con la quale ha attivato un protocollo d'intesa per l'effettuazione di controlli sostanziali su dichiarazioni presentate da soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (Delibera G.C. n. 164/2005).
2. Il comune svolgerà con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire, su richiesta, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla legge; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione, l'amministrazione comunale effettuerà il recupero della quota a parte di benefici economici indebitamente goduti dal dichiarante, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari.